



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE

**RECANTE MODALITA' E CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

- Art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. -

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 250 del 10/10/2018

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - LIQUIDAZIONE - LIMITI

ART. 10 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI

PREVISTI

ART. 11 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 12 - INFORMAZIONE E CONFRONTO

ART. 13 - RINVIO

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE, CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni - recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 - di seguito denominato **Codice dei contratti pubblici**, disciplina le modalità per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, nonché le modalità ed i criteri per la ripartizione della quota del fondo incentivi da corrispondere ai dipendenti dell'Ente per lo svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività tassativamente indicate dalla legge.

2. All'interno del presente Regolamento sono:

- stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare al fondo per funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
- recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto fondo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al Codice dei contratti pubblici (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti);
- stabilite le modalità di liquidazione dei compensi incentivanti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.113 del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori *ovvero* direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo *ovvero* verifica di conformità;
- collaudo statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici si applica agli appalti relativi a servizi o forniture soltanto nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- a) le forniture di beni di consumo;
- b) le manutenzioni ordinarie;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;
- d) i lavori di importo inferiore a € 40.000 affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- g) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici a termini dell'art. 17.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e/o amministrativi che abbia partecipato alla programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture, alla verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel responsabile unico del procedimento;
- c) nel personale degli uffici tecnici e/o amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità, del collaudo statico;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto dell'attività di responsabile unico del procedimento, di programmazione della spesa, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) nell'eventuale personale della centrale unica di committenza.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente

qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo incentivi per funzioni tecniche

1. Il fondo incentivi per funzioni tecniche di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Municipale su proposta del Responsabile dell'8° Settore "Lavori Pubblici" e del Responsabile dei Servizi Informatici, previa comunicazione da parte del Responsabile del 3° Settore "Affari economico-finanziari" dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle **opere o lavori pubblici**:

- a) 2,00% per importi a base di gara sino ad € 1.000.000;
- b) 1,90% per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 2.500.000;
- c) 1,80% per importi superiori ad € 2.500.000 e sino ad € 5.000.000;
- d) 1,70% per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 10.000.000;
- e) 1,60% per importi a base di gara superiori ad € 10.000.000.

5. Le percentuali determinate al comma 4 si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai **servizi e forniture**:

- a) 1,00% per importi a base di gara superiori ad € 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- b) 0,70% per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad € 1.000.000;
- c) 0,50% per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- d) 0,30% per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 10.000.000;
- e) 0,20% per importi a base di gara superiori ad € 10.000.000.

7. Le percentuali determinate ai comma 6 si applicano sugli importi dei servizi o forniture per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

8. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

9. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

10. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera o lavoro, servizio, fornitura. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante provvedimento del Responsabile di Settore di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio e la fornitura da realizzare ed il relativo programma di finanziamento;

- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o lavoro, servizio e fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, determinate ai sensi del successivo art. 6.

4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro in questione possono essere apportate in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di Settore competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro in esame.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento di nomina assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001. Il Responsabile di Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura.

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura è fatta dal Responsabile di Settore competente, secondo le percentuali riportate nella **Tabella 1 - Lavori** e nella **Tabella 2 - Servizi e Forniture**, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Tabella 1

PERCENTUALI INCENTIVO PER LAVORI			
(1) FASI DEL PROCEDIMENTO	(2) QUOTA	(3) ATTIVITA' SPECIFICA	(4) PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	5%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori	3%
		Redazione atti di definizione delle procedure espropriative e quantificazione della relativa spesa	2%
Verifica preventiva dei progetti	5%	Attività di cui all'art. 26 del Codice dei contratti pubblici	5%
Fase di affidamento (predisposizione e controllo delle procedure di gara)	15%	Redazione atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, MePA, ecc.), controllo procedura di gara	15%
Fase dell'esecuzione (ufficio di direzione lavori)	33%	Direzione dei lavori e assistenza al collaudo	20%
		Misure e contabilità dei lavori	5%
		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudi	15%	Collaudo tecnico-amministrativo	7%
		Collaudo statico	8%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	27%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici o previste da altre disposizioni di legge	27%
TOTALI	100%		100%

Tabella 2

PERCENTUALI INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE			
(1) FASI DEL PROCEDIMENTO	(2) QUOTA	(3) ATTIVITA' SPECIFICA	(4) PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	5%
		Preventivazione della spesa per investimenti	5%
Fase di affidamento (predisposizione e controllo delle procedure di gara)	25%	Redazione atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, MePA, ecc.), controllo procedura di gara	25%
Fase dell'esecuzione	30%	Direzione della esecuzione del contratto e assistenza al collaudo	30%
Verifica di conformità	10%	Verifica di conformità	10%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici o previste da altre disposizioni di legge	25%
TOTALI	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3 delle Tabelle 1 e 2), la responsabilità del procedimento, sub procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Le percentuali indicate nella colonna 4 delle Tabelle 1 e 2, relative a ciascuna attività specifica e riferite al valore complessivo dell'incentivo, sono ripartite tra il responsabile dell'attività e gli eventuali collaboratori tecnici e amministrativi (ove previsti e se presenti), su proposta del Responsabile del Procedimento, in conformità alle aliquote (minime e massime) indicate nella **Tabella 3 - Lavori** e nella **Tabella 4 - Servizi e Forniture**.

5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori tecnici e/o amministrativi per l'attività specifica le relative aliquote percentuali vengono riconosciute al responsabile dell'attività.

Tabella 3

RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LAVORI				
ATTIVITA'	INCIDENZA PERCENTUALE	ALIQUOTE PERCENTUALI		
		Responsabile attività <i>(% minima)</i>	Collaboratori tecnici <i>(% massima)</i>	Collaboratori amministrativi <i>(% massima)</i>
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori	2%	60%	20%	20%
Redazione atti di definizione delle procedure espropriative e quantificazione della relativa spesa	3%	60%	20%	20%
Verifica preventiva dei progetti	5%	60%	20%	20%
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	15%	40%	30%	30%
Direzione dei lavori e assistenza al collaudo	20%	70%	30%	
Misure e contabilità dei lavori	5%	60%	20%	20%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8%	100%		
Collaudo tecnico-amministrativo	7%	100%		
Collaudo statico	8%	100%		
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento	27%	70%	20%	10%
TOTALI	100%			

Tabella 4

RIPARTIZIONE INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE				
ATTIVITA'	INCIDENZA PERCENTUALE	ALIQUOTE PERCENTUALI		
		Responsabile attività (% minima)	Collaboratori tecnici (% massima)	Collaboratori amministrativi (% massima)
Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	5%	60%	20%	20%
Preventivazione della spesa per investimenti	5%	60%	20%	20%
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	25%	40%	30%	30%
Direzione dell'esecuzione del contratto e assistenza al collaudo	30%	70%	30%	
Verifica di conformità	10%	100%		
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento	25%	70%	20%	10%
TOTALI	100%			

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile di Settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo di lavoro sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, all'uopo predisponendo una apposita scheda riferite all'opera o lavoro, servizio o fornitura.

2. Le singole prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o per l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Il Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile unico del procedimento e previa presentazione della scheda riferita all'opera o lavoro, servizio o fornitura e alle relative funzioni svolte, provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione della spesa, verifica preventiva e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per le fasi di esecuzione e di collaudo ovvero di verifica della conformità: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si applica un abbattimento del 30% sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c.3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c.2);

- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n.1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

5. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile del Settore competente.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non previste, *ovvero* non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, *ovvero* prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività; le stesse vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Municipale.

Art. 9 - Liquidazione - limiti

1. **Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.** Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio paghe in sede di erogazione degli incentivi, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:

A) Incremento di costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura appaltata;

B) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera o lavoro, servizio o fornitura appaltata;

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, la riduzione verrà operata dal Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'intervento sulla base delle seguenti percentuali:

- incremento di costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura entro il 20%: penalità pari alla riduzione del 20% dell'incentivo spettante;
- incremento di costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura superiore al 20% e fino al 40%: penalità pari alla riduzione del 40% dell'incentivo spettante;
- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 40%: penalità pari alla riduzione del 60% dell'incentivo spettante;
- ritardi entro il 20% del tempo contrattuale: penalità pari alla riduzione del 10% dell'incentivo spettante;
- ritardi superiori al 20% e fino al 40% del tempo contrattuale: penalità pari alla riduzione del 30% dell'incentivo spettante;
- ritardi superiori al 40% del tempo contrattuale: penalità pari alla riduzione del 50% dell'incentivo spettante;
- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo ed inoltre revoca delle quote di fondo eventualmente già accantonate.

3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori o per l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

4. Saranno, altresì, esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:

- il RUP, nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

6. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del Codice dei contratti pubblici;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti a penale per ritardo.

7. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

Art. 11 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza (CUC) cui ha aderito il Comune di Misterbianco, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di quest'ultimo, verranno applicare le percentuali relative all'attività "*Redazione degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, MePA, ecc.), controllo procedura di gara*" riportate nella colonna 4 della Tabelle 1 e della Tabella 2.

2. Le predette percentuali - nel rispetto del limite massimo stabilito dal comma 5 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici - potranno essere modificate a seguito di specifici accordi tra i comuni convenzionati facenti parte della CUC.

Art. 12 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 14 - Entrata in vigore, campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2-bis. Per gli appalti di servizi il cui affidamento sia stato perfezionato dopo l'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e per i quali l'accantonamento del "*Fondo incentivi per funzioni tecniche*" non sia stato analiticamente previsto, nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del progetto o programma di acquisizioni, sempre che sia possibile intervenire con una rimodulazione dello stesso, la maturazione dell'incentivo decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento. A tal fine la rimodulazione del quadro economico deve essere rideterminata entro 60 (sessanta) gg. dall'approvazione del presente Regolamento.

3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici.

4. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 229 del 14.10.2013, ferma restando l'applicazione delle successive disposizioni in materia di accantonamento e gestione del "fondo incentivante" introdotte per effetto degli articoli 13 e 13-bis della legge n.114/2014 di conversione del D.L. n.90/2014, che trovano applicazione con riferimento alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge (19.8.2014).

5. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.